

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Enrico FORMENTO DOJOT



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 3 novembre 2005

In Aosta, il giorno tre (3) del mese di novembre dell'anno duemilacinque con inizio alle ore tredici e dodici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig.a Teresa CHARLES

Sig. Piero FERRARIS

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Ennio PASTORET

Si fa menzione che gli Assessori Sigg. Alberto CERISE e Aurelio MARGUERETTAZ intervengono alle ore 13.34 dopo l'approvazione della deliberazione n. 3648.

Si dà atto inoltre che l'Assessore Ennio PASTORET prende parte alla seduta in videoconferenza dagli uffici della Regione in Roma fino alle ore 14.43 e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dalla n. 3683 alla n. 3685.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3640** OGGETTO :

APPROVAZIONE, D'INTESA CON IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, DELLA DISCIPLINA PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE IN SENO AL COMITATO TECNICO-CONSULTIVO, DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L.R. N. 11/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 “Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47”, che detta la nuova disciplina in materia di polizia locale e, in particolare, l’articolo 8 che prevede l’istituzione, presso la Presidenza della Regione, di un Comitato tecnico-consultivo del quale fanno parte, tra gli altri, anche due addetti alla polizia locale, eletti con le modalità stabilite con deliberazione adottata dalla Giunta regionale d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;

Visto l’art. 67, comma 2 della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, il quale stabilisce che le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 3022 del 17 settembre 2005, con la quale questa Giunta ha provveduto ad approvare il testo contenente la disciplina per le elezioni dei rappresentanti degli addetti alla polizia locale in seno al predetto comitato tecnico-consultivo ed ha deliberato l’invio dello stesso al Consiglio permanente degli enti locali, ai fini del raggiungimento dell’intesa prevista ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. e) della precitata l.r. n. 11/2005;

Visto l’assenso, espresso dal Consiglio permanente degli enti locali in merito al suddetto testo nella seduta del 25.10.2005 e comunicato con nota prot. n. 6562 in data 26 ottobre 2005;

Ritenuto quindi necessario approvare definitivamente la disciplina per le elezioni degli addetti alla polizia locale in seno al sopracitato Comitato;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2362 in data 29.07.2005 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2005/2007, con decorrenza 1° agosto 2005, e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal direttore della Direzione Enti Locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 1 lett. e) e 59 comma 2 della legge regionale n. 45/1995 e successive modificazioni in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di approvare, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, la disciplina per le elezioni dei rappresentanti degli addetti alla polizia locale in seno al comitato tecnico-consultivo, di cui all’art. 8 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 ”Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47”, contenuta nel testo allegato alla presente deliberazione.

**DISCIPLINA PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEGLI ADDETTI
ALLA POLIZIA LOCALE IN SENO AL
COMITATO TECNICO-CONSULTIVO DI CUI ALL'ART. 8
DELLA L.R. 19 MAGGIO 2005 N. 11 "Nuova disciplina
della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di
sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989,
n. 47".**

Art. 1

Sistema elettorale e modalità di svolgimento delle elezioni

1. I rappresentanti degli addetti alla Polizia locale nel Comitato tecnico-consultivo, ex art. 8 della L.R. 11/05 sono eletti con il sistema proporzionale a scrutinio di lista. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto, salvo eventuale delega di cui all'art. 2.
2. Le elezioni devono tenersi entro i 60 giorni successivi alla data delle elezioni regionali; in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o entrambi gli addetti, nel corso del mandato, il componente cessato dalla carica è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista che abbia ottenuto almeno un voto. Qualora la lista risultasse esaurita, entro i 90 giorni successivi dalla vacanza sono indette nuove elezioni.
3. Il Presidente della Regione stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli operatori della Polizia locale, secondo quanto stabilito al precedente comma, informandone immediatamente le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori ed eleggibili tutti gli addetti alla Polizia locale iscritti nelle liste elettorali predisposte dalla segreteria della Direzione enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in servizio a tempo indeterminato alla data del 30 aprile dell'anno in cui si svolgono le elezioni regionali.
2. Gli elettori possono delegare al voto un altro elettore rilasciando apposita delega scritta, da esibire in originale all'atto del voto, al Presidente dell'Ufficio elettorale.
3. Ogni elettore può presentare al massimo n° 2 (due) deleghe.

Art. 3

Formazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati possono essere presentate, previa sottoscrizione da parte di almeno il 10% degli addetti alla polizia locale in servizio, a tempo indeterminato, al 30 aprile dell'anno in cui si svolgono le elezioni generali regionali, dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali di lavoro ovvero dalle associazioni di categoria.

2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a cinque ed ogni candidato deve aver espresso la propria accettazione della candidatura.
3. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo, data di nascita e Comune nel quale presta servizio; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
4. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista.
5. La lista deve essere presentata personalmente da uno dei candidati o da un componente della segreteria dell'organizzazione sindacale o dell'associazione di categoria che hanno presentato la lista, alla segreteria della Direzione enti locali, non oltre il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
6. La segreteria della Direzione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora della presentazione, nonché il numero progressivo assegnato alla lista.

Art. 4

Sala della votazione

1. Il locale destinato alla votazione deve essere allestito in modo tale da assicurare la segretezza del voto, eventualmente anche mediante collocazione di un'apposita cabina.
2. Il locale, di seguito denominato seggio, deve essere dotato di un'urna destinata a contenere le schede votate.

Art. 5

Componenti dell'Ufficio elettorale

1. L'Ufficio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, designati dal Direttore della Direzione enti locali, che li può individuare sia tra il personale della Direzione che tra gli iscritti alle organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria che abbiano dichiarato la loro disponibilità.
2. Il Presidente nomina, tra i due scrutatori, un vice presidente che lo coadiuvi nell'esercizio delle proprie funzioni e ne faccia le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Il Direttore della Direzione enti locali, entro il decimo giorno antecedente la data della votazione, provvede alla nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale tra i quali, contestualmente, individua anche il dipendente della Direzione che funge da segretario. Non possono far parte dell'Ufficio elettorale gli elettori di cui all'art. 2.

Art. 6

Costituzione dell'Ufficio elettorale e apertura della votazione

1. Le elezioni si svolgono nel corso di una giornata lavorativa, da stabilire nel decreto di indizione delle elezioni.
2. Alle ore otto del giorno di elezioni il Presidente dell'Ufficio elettorale costituisce l'ufficio di cui all'art. 5.
3. Costituito l'Ufficio, il presidente firma per l'autentica le schede destinate alla votazione e pone le stesse nell'apposito contenitore.
4. Le operazioni di voto iniziano alle ore 8.00 e proseguono fino alle ore 19.00. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nel seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
5. Per la validità delle operazioni devono essere sempre presenti almeno due componenti dell'Ufficio elettorale.
6. I soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3, entro i 5 giorni precedenti la data delle elezioni, possono designare un massimo di due rappresentanti di lista, i quali possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di spoglio delle schede. Entro il

giorno precedente la data delle elezioni la segreteria della Direzione enti locali, ricevuti dai soggetti sopraindicati i nominativi dei designati, ne trasmette un elenco al Presidente dell'Ufficio elettorale.

Art. 7 Votazione

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione al seggio indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire un documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, munito di fotografia.
2. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, o altro elettore, noto all'ufficio, ne attesta l'identità apponendo sulla lista elettorale la proprio firma accanto al nome dell'elettore.
3. Il Presidente consegna all'elettore, di cui è stata accertata l'identità, unitamente all'apposita matita copiativa, una o più schede, in relazione al numero di deleghe presentate.
4. L'elettore si reca nella cabina o altro spazio riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno che contraddistingue la lista da lui prescelta, indicando i voti di preferenza, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 8. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve, poi, piegare la/e scheda/e secondo le linee in essa/e tracciate.
5. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la/e scheda/e piegata/e e la matita al presidente il quale provvede a deporre la/e scheda/e nell'urna.
6. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista degli aventi diritto al voto ed annotando le eventuali deleghe in corrispondenza sia del delegante che del delegato.
7. Nel caso l'elettore riscontri un deterioramento della scheda, o egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente la sostituzione. Il presidente deve sostituire la scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista degli aventi diritto al voto accanto al nome dell'elettore.
8. Le schede deteriorate sono annullate dal presidente.

Art. 8 Voto di preferenza

1. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per n° 2 (due) candidati della lista da lui votata.
2. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno o del numero che contraddistingue la lista votata, il nome e cognome, o solo il cognome, dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. Nel caso in cui due candidati abbiano lo stesso cognome devono sempre essere indicati sia il nome che il cognome e, in caso di omonimia, anche la data di nascita.
4. Qualora un candidato abbia due cognomi l'elettore, nell'attribuire il voto di preferenza, può limitarsi ad indicare un solo cognome, sempre che non vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno o del numero della lista votata, che si riferiscono a candidati della lista stessa, sempre che non vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
6. Sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

7. Qualora l'elettore abbia espresso una o due preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, senza aver votato il contrassegno di lista, s'intende che abbia votato per la lista alla quale appartengono i candidati votati.
8. Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito.

Art. 9 Operazioni di scrutinio

1. Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore 19.00 si trovino ancora nel seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo annota nel verbale.
2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, il presidente inizia le operazioni di scrutinio.
3. Per lo spoglio dei voti il presidente estrae dall'urna una scheda alla volta e ne dà lettura ad alta voce.
4. Gli scrutatori e il segretario annotano separatamente i voti di lista ed i voti di preferenza sui relativi prospetti di scrutinio e, al termine, comunicano il numero dei voti raggiunti da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate dallo stesso.
5. Ultimata la suddetta operazione, il presidente dell'Ufficio elettorale provvede all'assegnazione dei seggi dividendo per 1 e per 2 i voti ottenuti da ciascuna lista. Il presidente quindi, individua, tra i quozienti così ottenuti, i due più alti a cui sono assegnati i due seggi da attribuire. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di cifra, per sorteggio.
6. Stabiliti i seggi attribuiti ad ogni lista, il presidente dell'ufficio elettorale dichiara eletti i candidati che nelle varie liste hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza. Nel caso in cui due candidati abbiano riportato egual numero di voti di preferenza, viene proclamato eletto il candidato avente maggiore anzianità di servizio o, a parità di anzianità, quello avente età anagrafica maggiore.
7. Di tutte le operazioni svolte dall'Ufficio elettorale viene redatto un verbale in duplice copia ciascuna siglata in ogni foglio e sottoscritta da tutti i componenti dell'ufficio elettorale.
8. Atteso che le elezioni sono da ritenersi valide qualunque sia l'effettiva affluenza alle urne il presidente, ultimato lo scrutinio, ne dichiara il risultato certificandolo a verbale.

Art. 10 Reclami e incidenti – validità del voto

1. Il Presidente, dopo essersi confrontato con gli altri componenti dell'Ufficio elettorale, adotta le opportune determinazioni in merito agli eventuali reclami ed alla validità dei voti; tali determinazioni dovranno risultare a verbale.
2. Il voto di lista o la preferenza debbono essere ritenuti validamente attribuiti ogni qualvolta, interpretando i segni apposti, sia possibile accertare la volontà dell'elettore.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
 - a) non recano la firma di uno dei componenti o del presidente dell'Ufficio elettorale
 - b) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 11 Verbali del seggio e formazione dei plichi

1. Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto un verbale, in duplice esemplare.
2. I verbali, che devono essere siglati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti dell'Ufficio elettorale, devono fare menzione:

- a) della composizione del seggio;
 - b) del numero degli elettori e di quello dei votanti;
 - c) del numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;
 - d) del numero di schede autenticate, non utilizzate e annullate, nonché delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;
 - e) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate.
3. Compilato il verbale di cui al comma 1 il presidente trasmette immediatamente al Presidente della Regione, ai fini della nomina del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 8 della L.R. n. 11/2005, un plico contenente:
 - a) un esemplare dei verbali stessi;
 - b) una copia dei prospetti di scrutinio.
 4. Il secondo esemplare dei verbali e quello dei prospetti di scrutinio deve essere depositato presso la Direzione enti locali per la conservazione agli atti, unitamente alla lista elettorale, alle schede valide, alle schede annullate, alle schede bianche, alle schede nulle, alle schede contenenti voti contestati, nonché alle deleghe presentate.

Art. 12

Prima elezione dei rappresentanti degli addetti alla Polizia locale

1. Le prime elezioni degli addetti alla Polizia locale si svolgeranno entro 90 giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della presente disciplina, ed avranno diritto al voto gli iscritti alle liste elettorali alla data del 1° settembre 2005.